

Due sentenze del Tar Lazio confermano le regole sulla costituzione. Con una eccezione

Start-up (spesso) senza notaio

Passaggio alla sezione ordinaria con il professionista

Pagina a cura
DI CINZIA DE STEFANIS

La start-up che viene cancellata dalla sezione speciale del registro delle imprese per perdita dei requisiti deve rivolgersi al notaio se vuole continuare l'attività essendo iscritta nella sezione ordinaria del registro camerale. Il Tar Lazio con due successive sentenze del 2 ottobre 2017 (10006 e 10009) conferma la legittimità della redazione dell'atto costitutivo e dello statuto delle start-up innovative «in modalità esclusivamente informatica», senza l'intervento di un notaio già anticipato dallo stesso tribunale con la sentenza n. 10004/2017, dell'2 ottobre 2017. Ma accoglie parzialmente l'ulteriore doglianza sollevata dal sindacato sociale notarile circa la necessità dell'intervento notarile per il passaggio della ex start-up innovativa nella sezione ordinaria del registro delle imprese. Secondo il sindacato notarile, la previsione della redazione dell'atto costitutivo e dello sta-

tuto delle start-up innovative «in modalità esclusivamente informatica», di cui all'art. 1, co. 2, del dm 17/2/2016, sarebbe in contrasto con l'art. 4, co. 10-bis, dl 3/2015, che al contrario consentirebbe di utilizzare in alternativa la forma dell'atto pubblico. Tale scelta sarebbe stata peraltro effettuata attraverso un atto del tutto atipico, privo dei requisiti minimi per poter essere considerato fonte secondaria e comunque non idoneo a introdurre una regolamentazione derogatoria del quadro disciplinare delineato dal legislatore ordinario. La normativa in questione, secondo il Tar non risulta in contrasto con l'art. 4, co. 10-bis, dl 3/2015, che consente di utilizzare in alternativa la forma dell'atto pubblico. Va, infatti, escluso che il dm Mise 17/2/2016 sugli atti costitutivi di srl start-up innovative, abbia voluto eliminare la possibilità di redazione per atto pubblico dell'atto costitutivo delle start-up innovative. Inoltre, è da ricordare che poiché nel nostro ordinamento il principio di tipicità delle fonti vale per quelle

primarie ma non per gli atti di normazione secondaria come quelli di specie, «il legislatore ordinario ha sempre la possibilità di introdurre ipotesi di fonti regolamentari non disciplinate dalle norme generali», con la conseguenza che il mancato rispetto delle inerenti previsioni formali non può né dimostrare la natura non regolamentare né, men che meno, assurgere a parametro di legittimità del decreto impugnato. Il decreto in questione, inoltre, non è nemmeno in contrasto con il complesso disciplinare in materia di controllo di legalità per la costituzione, modificazione ed estinzione delle società, formato, in primo luogo, dalla direttiva 2009/101/Ce. Non si può, infatti, ritenere che il co. 10-bis dell'art. 4, aggiunto dalla legge 33/2017 di conversione del dl 3/2015, nel consentire il ricorso alla scrittura privata non autenticata sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del codice amministrativo digitale abbia soppresso il controllo preventivo richiesto dal diritto Ue.